

IN BREVE

L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici", è la più "antica" del web giuridico,
 Fondato il 21 maggio 1998 dal Dott. Francesco Brugaletta (attualmente magistrato del TAR di Catania), dal Dott. Luca Ramacci (oggi Consigliere di Cassazione) e dall'Avv. Giorgio Rognetta del Foro di Reggio Calabria, prematuramente scomparso, si prefiggeva già all'epoca lo scopo di introdurre il processo telematico, oggi divenuta realtà.
 La storica mailing list conta oggi quasi 300 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati di tutta Italia



Per informazioni:

info@giuristitelematici.net

<http://www.giuristitelematici.it>



[@CircoloGT](https://twitter.com/CircoloGT)

ELETTRONICA O UNA FIRMA AUTOGRAFA? (MARCO CUNIBERTI)

OTTOBRE 2014: ONLINE IL PROGRAMMA

NEWS
 MASTER COURSE ANORC

NEWS
 CONVEGNO IN MEMORIA DI GIORGIO ROGNETTA



Il Circolo ha partecipato alle audizioni informali durante l'approvazione della L. 48/2008, di recepimento della Convenzione di Budapest sul Cybercrime

**COMMENTO ALLA LEGGE DI RATIFICA
DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST
del 23 NOVEMBRE 2001**

avv. Marco Cuniberti
avv. Giovanni Battista Gallus
avv. Francesco Paolo Micozzi
avv. Stefano Aterno

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)

DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(NICOLAIS)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PARISI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 19 giugno 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — La criminalità informatica nei suoi aspetti sociali e giuridici attira, ormai da molti anni, oltre che l'attenzione dei mezzi d'informazione, quella dei criminologi e della dottrina giuridica, in particolare dei cultori del cosiddetto diritto penale dell'informatica. In prosieguo di tempo, sulla scia dell'espandersi della società dell'informazione, anche le organizzazioni internazio-

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET: IL CIRCOLO PARTECIPA ALLE CONSULTAZIONI



Il 23 febbraio alle 10:30, nell'ambito delle consultazioni sulla Dichiarazione dei diritti in Internet, la Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet terrà un'audizione ove un rappresentante del Circolo avrà l'opportunità di esprimere le considerazioni dell'associazione in merito ai principi contenuti nella dichiarazione.

L'audizione verrà trasmessa in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

#FOIA4ITALY: INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI CON I PARLAMENTARI E CONFERENZA STAMPA




#Foia4Italy

Il Freedom of Information Act per l'Italia

presentato ai parlamentari italiani

30 associazioni della società civile: "Matteo Renzi l'aveva promesso, noi l'abbiamo scritto. Non resta che approvarlo"

Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee



OSSERVATORI.NET digital innovation / HOME

/ ACCEDI

DATI & PUBBLICAZIONI BUSINESS CASE CONVEGNI WORKSHOP & WEBINAR VIDEO

/ Enterprise Solutions / Digital Markets / Mobile Economy / Industry / PA / PMI / Startup

CONVEGNO: 26/02/2015

PROFESSIONISTI IN DIGITALE? UN VALORE PER LE IMPRESE CLIENTI!
LA VERA FORZA È NEL SISTEMA

OSSERVATORIO: ICT & Professionisti
PRESSO: Aula Carlo De Carli – Campus Bovisa – Via Durando 1

international
open data day
cagliari 2014



CAGLIARI OPEN DATA DAY 2015

E-Privacy 2014
Autumn Edition

INTERNET *è delle* COSE
e non più delle PERSONE?



international
open data day
italia 2013

Cagliari



Studying the Internet, exploring its potential & experimenting new ideas

lunch seminar



29 ° Nexa Lunch Seminar - Trademark law and Free/Open Source Systems

25 marzo 2015
Carmine Antonio Perri, già studente del LL.M in Intellectual Property

[more >](#)

upcoming events

March
25
2015

Via Boggio
65/a Torino
(primo piano)

29 ° Nexa Lunch Seminar - Trademark law and Free/Open Source Systems

Mercoledì 25 marzo 2015, ore 13-14
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano) Ingresso libero Webcast live
Come raggiungerci: scarica la mappa in PDF (464...

- [apri il calendario eventi](#)

recent publications

Lorenzo Canova, Raimondo Iemma e Federico Morando
#WikiTrasparenza - Chi apre davvero i dati sulle risorse pubbliche

Raimondo Iemma, Federico

search

join our community

Iscriviti alle nostre **mailing lists**, **contattaci**, esplora i nostri **corsi**, controlla le nostre **offerte di lavoro**, compila il nostro **form** per essere aggiornato su future opportunità (come bandi per assegni o borse di ricerca).

nexa planet

Unification of copyright law - European Copyright Society. Tra gli autori del testo della lettera inviata al Commissario per la "Digital Economy and Society" anche il Prof. Marco Ricolfi, co-direttore del Centro Nexa.

Peer production and the opportunities and struggles of constructing a more humane production system. Yochai Benkler, faculty co-director presso il Berkman

events



Internet e Democrazia: il Centro Nexa su Internet & Società a Biennale Democrazia 2015

L'edizione 2015 di Biennale Democrazia, che si svolgerà a Torino dal 25 al 29 marzo, dedica ampio spazio al tema "Internet e Democrazia", proponendo una serie di incontri che anche quest'anno sono co-organizzati, in parte o interamente, dal Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino.

[more >](#)

events



"GlobalLeaks (...) won't have any central point of failure"

Forbes

"Their project aims to make a suite of software (...) to (...) maintain a whistle-blowing platform"



"Tor2web is a positive step for those who want to publish anonymously without sacrificing the exposure"



WHISTLEBLOWING TECHNOLOGIES

Empowering Truth as a Human Right

SUPPORT US

ABOUT & MISSION

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights develop and promote Transparency and Freedom-Enabling Technologies...

[Read More »](#)

PROJECTS & TECHNOLOGIES

Transparency and Anonymity are not just ideas, they are technologies that we develop and promote...

[Read More »](#)

PAPERS & RESEARCH

Our Research and Studies Center establishing the State-Of-The-Art for Scholars, Professionals and Public Institutions...

[Read More »](#)

NEWS & PRESS

Stay updated about Hermes activities, initiatives, publications and events...

[Read More »](#)

- La prova digitale e il processo civile
- CTU e CTP
- Mezzi di ricerca della prova nel processo civile
- Prova digitale e PCT



Iniziamo dai
“fondamentali”
I soggetti

Art. 61.
(Consulente tecnico).

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più **consulenti di particolare competenza tecnica**.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62 c.p.c.
(Attività' del consulente).

Il consulente **compie le indagini che gli sono commesse dal giudice** e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 c.p.c.
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51 (**obblighi di astensione del Giudice**).

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 51 c.p.c. (Astensione del **giudice**)

Il **giudice** ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 201 c.p.c.
(Consulente tecnico di parte).

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, **partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice**, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, **le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.**

Nel processo civile, non è possibile la nomina di un CT di parte in assenza di nomina di CTU

Art. 64 c.p.c.
(Responsabilita' del consulente).

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.

Si applica l'articolo 35 del codice penale (**sospensione dall'esercizio della professione**). In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Art. 194 c.p.c.

(Attività del consulente).

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a **eseguire piante, calchi e rilievi.**

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, **le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.**

Qual'è la funzione della Consulenza tecnica?

"la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; **la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito**"

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-01-2013, n. 1266

La “Consulenza percipiente”

"Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso **la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.** In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento."

Cassazione, SS.UU.civili, 4 novembre 1996 n. 9522

Le fonti di prova digitali

Le fonti di prova digitali si moltiplicano..

Wireless Scale WS-30

Step up for instant weighing and BMI.



PC-free.
Hassle free.

Simple to set-up, the Wireless Scale works seamlessly over Wi-Fi or Bluetooth. It automatically uploads your data to your free Withings account. And its benefits don't end there...

[Learn more »](#)



Keep on track.
Stay motivated.

Each time you step on the scale, new readings are automatically uploaded to your smartphone or tablet (iOS). It's so flexible...

[Learn more »](#)



Share. Support.
Celebrate.

Share your weight loss achievements on Facebook or Twitter and receive instant support from friends and family. Spread the word...

[Learn more »](#)

Le fonti di prova digitali si moltiplicano...

28 cu. ft. 4-Door Refrigerator and 8" LCD Digital Display with Apps

OVERVIEW

FEATURES

SPECS

GALLERY

REVIEWS


ACCESSORIES

SUPPORT

Special Apps and Built-in LCD Screen >

Special Apps and Built-in LCD Screen

Keep your kitchen and family organized with special apps made for your refrigerator. Leave notes for your loved ones. Display photos from your Picasa library, mobile phone or SD card. Stay up to date with all your family activities with Google Calendar. Access hundreds of recipes from Epicurious. Plus, get the latest weather and news via Weather Bug and Associated Press. All through Samsung's brilliant, WiFi-enabled 8" LCD screen.



Keep your family organized.

View everyone's schedule with Google Calendar.

La "prova digitale" può essere dovunque



E non è sempre facile da individuare...



La digital evidence si sta spostando “sulla nuvola”






Occorre muoversi immediatamente (ma in maniera appropriata) per l'acquisizione della "prova digitale" anche nell'ambito civile


“Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione”

Bisogna fare attenzione all'effetto CSI

The CSI effect, also known as the CSI syndrome and the CSI infection, is any of several ways in which the exaggerated portrayal of forensic science on crime television shows such as CSI: Crime Scene Investigation influences public perception.

Wikipedia





[informatica_giuridica] Terza data assegnata - Gallus

Giovanni Ziccardi giovanni.ziccardi@unimi.it [tramite googlegroups.com](mailto:giovanni.ziccardi@unimi.it)
a Mailing

24 feb

#16: 16 maggio 2014. **Seminario**: interpretare il dato: gli **headers** dei messaggi di posta elettronica, il tracing di un indirizzo IP e un'introduzione alla computer forensics. **Avv. Giovanni Battista Gallus**.

solito orario 12e30 14

grassie

Giovanni Battista Gallus <g.gallus@gmail.com>
a informatica_gi.

28 feb

Categorizza questo messaggio come: **Perso**

Ok!

GB

Il giorno 24 febbraio 2014 11:18, Giovanni Ziccardi <giovanni.ziccardi@unimi.it> ha scritto:

La volatilità delle evidenze digitali

Delivered-To: g.gallus@gmail.com
Received: by 10.112.3.34 with SMTP id 2csp69871lbz;
Fri, 28 Feb 2014 03:42:15 -0800 (PST)
Return-Path: <informatica_giuridica_unimi+bncBCIPNOGMUIARBFPYMGAKGQE3N4MPLA@googlegroups.com>
Received-SPF: pass (google.com: domain of informatica_giuridica_unimi+bncBCIPNOGMUIARBFPYMGAKGQE3N4MPLA@googlegroups.com designates 10.180.10.97 as permitted sender) client-ip=10.180.10.97
Authentication-Results: mr.google.com;
spf=pass (google.com: domain of informatica_giuridica_unimi+bncBCIPNOGMUIARBFPYMGAKGQE3N4MPLA@googlegroups.com designates 10.180.10.97 as permitted sender) smtp.mail=informatica_giuridica_unimi+bncBCIPNOGMUIARBFPYMGAKGQE3N4MPLA@googlegroups.com;
dkim=pass header.i=@googlegroups.com
X-Received: from mr.google.com ([10.180.10.97])
by 10.180.10.97 with SMTP id hlmr108813wib.19.1393587735380 (num_hops = 1);
Fri, 28 Feb 2014 03:42:15 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=googlegroups.com; s=20120806;
h=from:subject:date:message-id:to:mime-version:x-original-sender
:x-original-authentication-results:reply-to:precedence:mailing-list
:list-id:list-post:list-help:list-archive:sender:list-unsubscribe
:content-type;
bh=L0oYM/mYRL52RMRQfYMuXj7+6XRXRiBw2h8S7lkvHtE=;
b=LCDskC/Rx5ULeJ06ywCODoDcLWzYx+vxVy0yFluM28S+hAUcSFDDFy+HPH/1GgIG1Z
Skyw91Pkyqz3NiNmlhLNFTjTlfnbb6npjwldLJaQI7ZqoWTegFto4m6uyeAsL04bAIAAd
7QPe0SMXq99g+uBuZUDkfIw5ruN1LId4hZ4M6XPZHYQZnBRxsK/0560naVYXLbVZ8kFq
CvaFEDOGZehppqBfcNNDju9xb0koScukrhD2+Nm66z2LLDCDj0NVz8JkNkZBi1L5mdiy
vlb02uaYajwAAU6MJ9iik3UHhC3XgQio0H5qwICb2Lfwmq9vndGh3iCJPVrdqdvAunQ
agYQ==
X-Received: by 10.180.10.97 with SMTP id hlmr8211wib.19.1393587733824;
Fri, 28 Feb 2014 03:42:13 -0800 (PST)
X-BeenThere: informatica_giuridica_unimi@googlegroups.com
Received: by 10.180.75.240 with SMTP id fl6ls86414wiw.20.gmail; Fri, 28 Feb
2014 03:42:13 -0800 (PST)
X-Received: by 10.180.106.5 with SMTP id gq5mr1634188wib.2.1393587733488;
Fri, 28 Feb 2014 03:42:13 -0800 (PST)
Received: by 10.194.134.2 with SMTP id pg2mswjb;
Mon, 24 Feb 2014 02:12:46 -0800 (PST)
X-Received: by 10.14.32.68 with SMTP id n44mr1302696eea.7.1393236766532;
Mon, 24 Feb 2014 02:12:46 -0800 (PST)
Received: from vsmtptin3.tin.it (vsmtptin3.tin.it. [212.216.176.241])
by gmr-mx.google.com with ESMTP id z49si1029790eeo.0.2014.02.24.02.12.46
for <informatica_giuridica_unimi@googlegroups.com>;
Mon, 24 Feb 2014 02:12:46 -0800 (PST)
Received-SPF: neutral (google.com: 212.216.176.241 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of
giovanni.ziccardi@unimi.it) client-ip=212.216.176.241;
Received: from [192.168.1.132] (93.33.103.67) by vsmtptin3.tin.it (8.6.060.28) (authenticated as g.ziccardi)
id 51F13EFF05D62A67 for informatica_giuridica_unimi@googlegroups.com; Mon, 24 Feb 2014 11:12:46 +0100
From: Giovanni Ziccardi <giovanni.ziccardi@unimi.it>
Subject: [informatica giuridica] Terza data assegnata - Gallus

Come acquire?



INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 27037

Lo standard pone in evidenza l'importanza del
fattore umano: i “digital evidence first
responders” (DEFRR) devono possedere
“authority, training and qualification”

First edition
2012-10-15

**Information technology — Security
techniques — Guidelines for
identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence**





INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 27037

Auditability (5.3.2)
Repeatability (5.3.3)
Reproducibility (5.3.4)
Justifiability (5.3.5)

First edition
2012-10-15

**Information technology — Security
techniques — Guidelines for
identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence**





**INTERNATIONAL
STANDARD**

**ISO/IEC
27037**

**Importanza della documentazione delle
attività (6.6)**

First edition
2012-10-15

**Sia i processi che i sistemi che i tools devono
essere reliable – trusted – validated (6.5, 6.8
etc)**

**Information technology — Security
techniques — Guidelines for
identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence**





INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 27037

Se si opera su “powered on digital devices”, le guidelines suggeriscono di creare, in sede di acquisizione, sia una “verified master copy” che delle “working copies”

Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence





INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 27037

Nell'ambito delle networked devices, le guidelines sottolineano (7.2.2.1) che

“It is critical to have sound, standard procedures that employ validated tools, coupled with good documentation and a trained and experienced DEFR”

Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence



La prova digitale nel processo civile

Tipicità dei mezzi di prova

Le prove nel processo civile sono quelle espressamente disciplinate dal libro II, sez. III del c.p.c., sulla “istruzione probatoria”

Tipicità dei mezzi di prova

Le prove nel processo civile sono quelle espressamente disciplinate dal libro II, sez. III del c.p.c., sulla “istruzione probatoria”

Produzioni
documentali

Prove per testimoni

Ordini di esibizione

Interrogatorio formale

Ispezioni, riproduzioni
e esperimenti

Consulenza tecnica

Art. 258.
(Ordinanza d'ispezione)

L'ispezione di luoghi, **di cose mobili** e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

Art. 259.
(Modo dell'ispezione)

All'ispezione **procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico**, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore a norma dell'articolo 203.

Art. 261.

(Riproduzioni, copie ed esperimenti)

Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Eguualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, **il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.**

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Il CT come stimolo al
difensore: ricordiamo
l'esigenza di
cristallizzare la prova

Art. 670 c.p.c. (Sequestro giudiziario)

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

- 1) *di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;*
- 2) di libri, registri, **documenti**, modelli, campioni e di ogni altra cosa **da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.**

Tribunale Milano, decreto 13/8/2009

«L'opportunità di provvedere alla custodia ... si sostanzia nel pericolo di alterazione, sottrazione, distruzione dispersione del documento, fonte di prova...»

«... considerata la deperibilità degli strumenti informatici e la concreta possibilità che i dati in esso contenuti possano essere cancellati in modo irreversibile in qualsiasi momento, così da compromettere in via definitiva il diritto di difesa ... il provvedimento ... non può che essere reso inaudita altera parte, in considerazione del più che fondato timore che la parte resistente, posta a conoscenza del provvedimento, alteri o distrugga la sequestranda prova»

Il Tribunale nomina quale custode un ingegnere “il quale dispone di competenza specifica quale CTU del Tribunale”

<http://www.personaedanno.it/separazione-divorzio/sequestro-del-pc-per-provare-l-infedelta-del-coniuge-francesca-maria-zanasi-stefano-alessi>

Si ringrazia l'Avv. Marcello Bergonzi Perrone per la preziosa segnalazione

Art. 696.

(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale

Art. 697.

(Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Azione cautelare civile in tema di diritto d'autore (L. 633/1941)

Artt. 161 ss. L.D.A.: Descrizione, accertamento, perizia o sequestro di ciò che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione

Descrizione e sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura

Azione cautelare civile in tema di diritto d'autore (L. 633/1941)

Artt. 156 L.D.A.: Inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto di utilizzazione, sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per tale violazione, più fissazione di somma per ogni violazione o ritardo

Artt. 156 bis L.D.A.: Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi

Consulenza
stragiudiziale ante
causam

Ingresso nel processo
quale produzione
documentale


Indicazione del CT
quale teste per i fatti
da lui accertati

L'oggetto della prova
digitale:
il documento
informatico

Il “documento informatico” secondo il CAD

Art. 1

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;



Il “documento analogico” secondo il CAD

Art. 1

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;



Che valore ha il
documento
informatico?

Art. 20 Codice dell'Amministrazione digitale

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a **soddisfare il requisito della forma scritta** e il suo **valore probatorio** sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue **caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21

Art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui e' apposta una **firma elettronica**, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immutabilita'.

Firma elettronica:

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, **allegati** oppure **connessi** tramite **associazione logica** ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

Art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

2. Il documento informatico sottoscritto con **firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Art. 20 Codice dell'Amministrazione digitale

3. Le **regole tecniche** per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (15A00107)

(GU n.8 del 12-1-2015)

Art. 3 - Formazione del documento informatico

1. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti **principali** modalita':

- a) **redazione** tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
- b) **acquisizione** di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) **registrazione informatica** delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) **generazione o raggruppamento** anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati, anche appartenenti a piu' soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Art. 3 Formazione del documento informatico

2. Il documento informatico assume la caratteristica di **immodificabilita'** se formato in modo che **forma e contenuto** non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la **staticita'** nella fase di conservazione.

Art. 3 - Formazione del documento informatico

Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a) (**redazione tramite sw**), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:

- a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
- b) l'apposizione di una validazione temporale;
- c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
- d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
- e) il versamento ad un sistema di conservazione.

Art. 3 - Formazione del documento informatico

5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b) (**acquisizione di documento**), le caratteristiche di immutabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.

Art. 3 - Formazione del documento informatico

6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) (**registrazione informatica delle informazioni**) e d) (**generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni**), le caratteristiche di immutabilita' e di integrita' sono determinate dall'**operazione di registrazione dell'esito** della medesima operazione e dall'**applicazione di misure per la protezione dell'integrita'** delle basi di dati e per la **produzione e conservazione dei log di sistema**, ovvero con la **produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.**

Art. 3 - Formazione del documento informatico

7. Laddove non sia presente, al documento informatico immutabile e' associato un **riferimento temporale**.

8. L'evidenza informatica corrispondente al documento informatico immutabile e' prodotta in uno dei formati contenuti nell'allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l'indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l'interoperabilita' tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilita'. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.

Art. 3 - Formazione del documento informatico

9. Al documento informatico immutabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, e' costituito da:
- a) l'identificativo univoco e persistente;
 - b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
 - c) l'oggetto;
 - d) il soggetto che ha formato il documento;
 - e) l'eventuale destinatario;
 - f) l'impronta del documento informatico.

Anche prima delle regole tecniche (e del CAD)...

«Si deve soltanto evidenziare che non è corretto il richiamo dei principi relativi alla produzione in appello di documenti precostituiti, in relazione ad una pagina Web depositata dall'A. nel corso del giudizio di rinvio, poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento»

Corte di Cassazione, sez. Lav., n. 2912/04

Il CTU/CTP deve
quindi accertare le
caratteristiche
oggettive di

qualità

sicurezza

immodificabilità

integrità

Le indagini telematiche del Consulente Quali limiti?



Analisi ante-causa di dispositivi aziendali



L'azienda ha delle privacy policies?

Come è stato acquisito il computer/dispositivo?

Acquisizione delle comunicazioni?

Controllo a distanza dei lavoratori?

Privacy e lavoro

Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati

Documenti di riferimento

Linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati - 23 novembre 2006
doc. web n. [1364099](#)

Linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti pubblici - 14 giugno 2007
doc. web n. [1417809](#)

Linee guida del Garante per posta elettronica e internet - 10 marzo 2007
doc. web n. [1387522](#)

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - 12 giugno 2014
doc. web n. [3134436](#)

Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014
doc. web n. [3556992](#)

All. A al Provvedimento 513 del 12 novembre 2014 - Linee-guida biometria
doc. web n. [3563006](#)

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
doc. web n. [1712680](#)

Provvedimento Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011
doc. web n. [1850581](#)

Provvedimento Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone. Verifica preliminare richiesta da Wind Telecomunicazioni s.p.a. - 9 ottobre 2014
doc. web n. [3505371](#)


Provvedimento Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone. Verifica preliminare richiesta da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. - 11 settembre 2014
doc. web n. [3474069](#)



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**




Deep web e open source intelligence



Deep web: World Wide Web content that is not part of the Surface Web, which is indexed by standard search engines (Wikipedia)





Si stima che il contenuto del deep web sia del 500% maggiore di quello del “surface” web

Open Source Intelligence

Attività di ricerca e raccolta di informazioni mediante la consultazione di fonti pubbliche

Web (& deep web)
Social media

...



NodeXL: Network Overview, Discovery and Exploration in Excel


- HOME
- SOURCE CODE
- DOWNLOADS
- DOCUMENTATION
- DISCUSSIONS

Page Info | Change History (all pages)



Un esempio: NodeXL

NodeXL is a free, open-source template for Microsoft® Excel® 2007, 2010 and 2013 that makes it easy to explore network graphs. With NodeXL, you can enter a network edge list in a worksheet, click a button and see your graph, all in the familiar environment of the Excel window.



Consulenza tecnica “digitale” e PCT

I formati per il deposito degli allegati PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014

ART. 13

(Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - a) .pdf
 - b) .rtf
 - c) .txt
 - d) .jpg
 - e) .gif
 - f) .tiff
 - g) .xml
 - h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
 - i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti *file* nei formati previsti al comma precedente:
 - a) .zip
 - b) .rar
 - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

Posso depositare altri formati di file?

L'art. 16 bis comma 9 D.L. 179/2012 si limita a prevedere che “il giudice puo' ordinare il deposito di copia **cartacea** di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”

In conclusione

Il CT digitale ha un compito arduo: trasformare i documenti informatici, per loro natura volatili, in prove apprezzabili dal Giudice al fine della decisione

Domande?

Grazie per
l'attenzione





Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported.

Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore
Avv. Giovanni Battista Gallus

gallus@gm-lex.eu



[@gbgallus](https://twitter.com/gbgallus)